

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1919 , n. 976

Che affida alle intendenze di finanza il servizio compartimentale del lotto. (019U0976)

Vigente al : 17-2-2022

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maesta'

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D' ITALIA

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

Veduto l'[art. 7 del decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721](#),
modificato come all'art. 1 del successivo [decreto-legge del 23 febbraio 1919, n. 244](#);

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A datare dal 1° luglio 1919 il servizio compartimentale del lotto e' assunto dalle Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e disimpegnato da apposito Ufficio che sara' denominato «Ufficio del lotto».

Le attribuzioni demandate ai direttori compartimentali dalle leggi e dai regolamenti in vigore sono, dalla stessa data, trasferite agli intendenti di finanza delle sedi sopraindicate.

Art. 2

Fino a quando non sara' provveduto ad un diverso ordinamento dei servizi e del personale delle intendenze di finanza, l'Ufficio del lotto funzionera' con lo stesso personale assegnato - secondo le tabelle organiche in vigore - alle attuali direzioni compartimentali.

Art. 3

Ferma ogni altra vigente disposizione regolante la carriera del personale summentovato, il titolo di «Direttore compartimentale» e' modificato in quello di «Direttore».

Art. 4

Il direttore e' preposto all'Ufficio del lotto, e dipende immediatamente dall'intendente di finanza.

L'intendente puo' delegare in tutto o in parte al direttore le attribuzioni di cui e' cenno al comma 2° dell'art. 1 del presente decreto.

Indipendentemente dall'esercizio di quest'ultima facolta', il direttore avra' sempre la rappresentanza dell'intendente - limitatamente ai servizi dell'Ufficio del lotto ed ai rapporti col personale ad esso assegnato in caso di vacanza del posto di intendente, o di assenza o di impedimento anche temporaneo dell'intendente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Meda.

Visto, Il guardasigilli: Facta.